



COMUNE DI VERNATE

Regolamento acqua potabile

INDICE

1. AMMINISTRAZIONE

Art. 1	pag. 1
Art. 2	pag. 1
Art. 3	pag. 1
Art. 4	pag. 1
Art. 5	pag. 1
Art. 6	pag. 2
Art. 7	pag. 2

2. NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E PAGAMENTO DELLE TASSE

Art. 8	pag. 2
Art. 9	pag. 2

3. DOMANDA D'ABBONAMENTO

Art. 10	pag. 2
-------------------	--------

4. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DIRAMAZIONI PRIVATE

Art. 11	pag. 3
Art. 12	pag. 4
Art. 13	pag. 4
Art. 14	pag. 4

5. MODO DI DISTRIBUZIONE

Art. 15	pag. 4
Art. 16	pag. 4
Art. 17	pag.4-5
Art. 18	pag. 5
Art. 19	pag. 5
Art. 20	pag. 5

6. IL CONTATORE

Art. 21	pag.5-6
Art. 22	pag. 6

7. INTERRUZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 23	pag. 6
-------------------	--------

8. DIRITTO DI SORVEGLIANZA

Art. 24	pag. 7
Art. 25	pag. 7

9. DISPOSIZIONI FINALI - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 26	pag. 7
-------------------	--------

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 27	pag. 7
Art. 28	pag. 8

1. AMMINISTRAZIONE

Art. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Vernate è dichiarato di pubblico interesse ed assunto dal Comune stesso In conformità della legge sanitaria del 18 novembre 1954.

Art. 2

Il servizio di distribuzione dell'acqua è amministrato dalla Municipalità, ma con una contabilità completamente separata da quella del Comune. e ciò in ossequio alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

I bilanci preventivi e consuntivi annui dovranno essere approvati dall'assemblea comunale o dal Consiglio comunale dai quali saranno sottoposti nel termine e con le norme volute dalla legge organica comunale.

Art. 3

Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza del Comune. E' vietato per chiunque altro l'acquisto o la vendita in territorio comunale. Eccezioni potranno essere consentite dal Municipio nei caso in cui il Comune non fosse in grado di concedere la fornitura di acqua per determinati usi.

Art. 4

Gli organi dell' Azienda sono: l'Assemblea o il Consiglio comunale
il Municipio
la Commissione di revisione (i revisori saranno i membri della commissione della gestione del Comune)
la Commissione acqua potabile composta da 5 membri

Art. 5

Il Municipio nomina il sorvegliante e il segretario dell'A.A.P.

Art. 6

Le mansioni e gli emolumenti del sorvegliante e degli eventuali impiegati saranno contemplati in uno speciale capitolato elaborato dal Municipio in unione alla Commissione acqua potabile.

Art. 7

Compiti del sorvegliante:

- a) vegliare che il regolamento sia strettamente osservato;
- b) conserva le chiavi di accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e ha pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione;
- c) segnala al Municipio le migliorie da introdurre e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione dell'impianto;
- d) esegue, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale dell'impianto almeno due volte all'anno;
- e) controlla che gli allacciamenti siano eseguiti a regola d'arte e secondo le direttive emanate in materia dalla SSIGA (Società Svizzera per l'industria del Gas e dell'acqua);
- f) esegue ispezioni speciali alle captazioni ed ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità;
- g) preleva campioni d'acqua da inviare al Laboratorio cantonale d'igiene.

2. NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA E PAGAMENTO DELLE TASSE

Art. 8

L'acqua potabile viene concessa in uso e godimento ai proprietari di stabili o fondi situati nel territorio del Comune di Vernate contro il pagamento annuale delle tasse previste dal tariffario comunale.

Art. 9

Il Municipio e la Commissione Acqua Potabile dietro richiesta di interessati nell'intento di favorire lo sviluppo urbanistico di una determinata zona, studierà i piani per l'estensione della condotta comunale con le relative proposte di finanziamento, sottoponendoli per approvazione all' Assemblea comunale o Consiglio comunale.

3. DOMANDA D'ABBONAMENTO

Art. 10

Le domande per la concessione dell'acqua potabile devono essere inoltrate per iscritto al Municipio dai proprietari degli stabili o fondi, i quali saranno ritenuti garanti verso l'Azienda agli effetti del pagamento delle tasse previste.

La concessione dell'acqua per uso domestico avrà la preferenza su qualsiasi altra concessione.

Il Municipio potrà rifiutare la concessione di acqua potabile per uso industriale, qualora si presentassero inconvenienti oppure l'istante non offrisse le volute sufficienti garanzie.

4. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DIRAMAZIONI PRIVATE

Art. 11

L'acqua potabile è di regola concessa ad ogni stabile situato sul territorio comunale nel raggio delle reti principali di distribuzione alle condizioni precisate nel presente regolamento.

Spetta al Municipio la decisione d'accordare e condizionare la fornitura di acqua potabile ad immobili discosti dalla rete principale per il cui allacciamento fossero necessari il prolungamento e la costruzione di nuove condotte.

Ogni allacciamento alla condotta comunale, come pure ad una diramazione privata deve essere autorizzata dal Municipio, ed è soggetto al pagamento di una tassa.

a) La domanda di allacciamento, corredata da una planimetria con indicato il percorso della nuova tubazione e le caratteristiche delle bocche d'acqua, devono essere presentate al Municipio dai proprietari degli stabili o fondi con la domanda di abbonamento previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

All'esecuzione delle tubazioni raccordata alla condotta comunale e di quelle private, compreso la posa del contatore, provvede l'abbonato d'intesa con il Municipio. L'abbonato prepara lo scavo, conformemente alle istruzioni date all'incaricato comunale;

b) Non saranno ammesse tubazioni di un diametro interno inferiore ai mm 32. Il Municipio può esigere dal concessionario la posa di tubazioni aventi un diametro superiore a quello richiesto, assumendone la spesa supplementare che ne deriverà e si riserva il diritto di riscatto;

c) Il Comune ha la facoltà di riscattare tutte le tubazioni private nuove ed esistenti anteriormente a questa regolamentazione;

d) L'allacciamento di uno o più utenti ad una tubazione privata non potrà essere negato dal proprietario della condotta, premesso sempre che ciò sia tecnicamente fattibile, a minor danno del proprietario e giudizio del Municipio, non arrechi inconvenienti agli impianti esistenti.

Nel caso che le parti non si accordino bonalmente sulla quota-indennizzo da corrispondere al proprietario della tubazione, il Municipio con la commissione acqua potabile interverrà quale arbitro e fisserà la quota da rifondere nella giusta proporzione;

e) Per ogni allacciamento sarà prelevata una tassa di Fr. 1.00 il mc, ritenuto un minimo di Fr. 500.00.

Art. 12

Le nuove diramazioni private come pure le modifiche alle esistenti fino al contatore, dovranno essere autorizzate dalla Municipalità, ed eseguite da montatori idraulici ritenuti idonei alla stessa. Immediatamente prima del contatore l'abbonato dovrà installare un rubinetto di arresto principale; dopo il contatore sarà installata una valvola di ritenuta e, nel punto più basso dell'impianto privato, un rubinetto di scarico.

Gli impianti devono essere eseguiti in conformità delle direttive della Società svizzera per l'industria dell'acqua e del Gas.

I lavori non conformi alla regola d'arte saranno rifatti a spese del privato.

Art. 13

Di ogni cambiamento che si intendesse apportare agli impianti privati, deve essere informata la Municipalità per l'approvazione.

Art. 14

Per eseguire installazioni idrauliche, sia per conto di enti pubblici, sia per conto di privati, ogni installatore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione municipale.

5.MODO DI DISTRIBUZIONE

Art. 15

Tutta la distribuzione dell'acqua potabile, sarà fatta mediante misurazione a contatore. La lettura del contatore avverrà una volta all'anno.

Art. 16

L'erogazione dell'acqua per i servizi di interesse pubblico e sportivo è gratuito.

Art. 17

1. Il Municipio allestisce annualmente, mediante ordinanza, le tariffe minime e massime per il consumo dell'acqua potabile.
2. Piscine
L'uso dell'acqua potabile per piscine deve sottostare alle seguenti prescrizioni:
 - a) Presentazione di un progetto di dettaglio della piscina in due copie scala 1:50 soggetto all'approvazione da parte del Municipio.
 - b) Formazione di una condotta separata per il riempimento con applicazione di contatore fornito dall'azienda.

- c) Il Municipio si riserva il diritto di concedere o meno l'acqua per piscina, oppure a limitare la grandezza (volume) della stessa in considerazione della disponibilità di acqua.
- d) E' obbligatorio per piscine superiori ad un volume di mc 10, la posa di un impianto di depurazione e riciclo.
- e) E' considerata piscina una vasca del volume superiore a 4 mc.
- f) La domanda scritta per il riempimento della piscina deve essere obbligatoriamente inoltrata al Municipio. Il riempimento sarà autorizzato dal Municipio per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppo piscine e dovrà avvenire, di regola, durante le ore notturne in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua agli altri utenti.

Art. 18

Per l'uso temporaneo per costruzioni si preleverà una tassa pari all'1 ‰ del costo secondo preventivo, indicato sulla domanda di costruzione.

Art. 19

Contro le decisioni dell'Azienda, l'utente può interporre reclamo per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione al Dipartimento degli Interni.

Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 20

Il risultato della lettura dei contatori e le relative parcelle hanno la forza di riconoscimento di debito a norma dell'articolo 82 della legge Esecuzioni e Fallimenti.

6.IL CONTATORE

Art. 21

I contatori sono di proprietà dell' Azienda. Saranno forniti e posti in opera e riparati per conto dell' Azienda.

Il contatore dovrà essere posato in locali o ambienti approvati dal Municipio, di facile accesso, asciutti e protetti dal gelo. In ogni caso dovrà essere resa facile la lettura delle cifre di controllo e la sua rimozione.

Qualsiasi guasto al contatore per effetto del gelo, umidità o per trascuratezza dell'abbonato, sarà fatto riparare a sue spese. Qualora sorgessero dubbi circa il funzionamento del contatore, l'abbonato ha il diritto di chiedere la verifica.

La verifica verrà eseguita nella stazione di prova ufficiale; se dalla stessa risultassero delle differenze oltre i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, ivi comprese quelle di controllo, le spese, saranno a carico dell' Azienda.

Se la differenza rimane nei limiti di tolleranza del 5% le spese di porto, verifica, nuova taratura, e prestazioni dell'idraulico saranno a carico dell'abbonato.

Sarà corretta la fattura annuale in base al risultato della taratura, avente riferimento al controllo che ha provato l'inesattezza del contatore. L'utente non potrà pretendere la modifica delle fatture precedenti.

Art. 22

L'abbonato ha l'obbligo di noleggiare il contatore dell'Azienda acqua potabile. Il prezzo di nolo è stabilito dal tariffario comunale.

7. INTERRUZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 23

L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da sospensioni temporanee della fornitura imputabili a forza maggiore ed esigenze di manutenzione.

In caso di scarsità il Municipio può limitare o sospendere la fornitura di acqua potabile:

- a) per le piscine
- b) per scopi di irrorazione e innaffiamento
- c) per altri scopi che non siano di uso domestico, industriale o commerciale

Le sospensioni dell'erogazione verranno tempestivamente portate a conoscenza degli utenti mediante avvisi, i quali richiameranno il tassativo divieto di lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure, onde evitare aspirazioni di esse nella rete di distribuzione.

8. DIRITTO DI SORVEGLIANZA

Art. 24

Il Municipio anche a mezzo dei suoi impiegati, ha il diritto di accedere liberamente alle proprietà private, nella quale esiste un impianto di acqua potabile, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto medesimo e di verificare se i contratti di abbonamento siano in consonanza con le effettive installazioni e col presente regolamento.

Art. 25

Chiunque utilizzi l'acqua per scopi diversi da quelli per cui è abbonato, lascia scorrere inutilmente e abusivamente l'acqua per averla fresca ed evitare il gelo, commette grave infrazione contro il presente regolamento, è passibile di una multa da Fr. 50.00 fino a Fr. 1'000.00. In caso di recidività verrà ridotta la fornitura d'acqua.

Chi preleverà l'acqua prima del contatore è perseguibile penalmente. Contro le decisioni di multa è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

9. DISPOSIZIONI FINALI – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 26

Il Municipio si riserva, nella forma di legge, il diritto di modificare in ogni tempo, secondo le circostanze, le prescrizioni del presente regolamento.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 27

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà ottenuto la ratifica da parte del Lodevole Consiglio di Stato, con effetto retroattivo al 1. gennaio 1987. Verrà quindi stampato e diramato ad ogni proprietario di stabili nel Comune di Vernate, nonché ad ogni famiglia iscritta nell'elenco comunale dei fuochi.

Art. 28

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la distribuzione dell'acqua nel Comune di Vernate del 27 ottobre 1967, nonché ogni altra disposizione contraria ed incomprensibile.

Approvato dal Municipio di Vernate con risoluzione no. 339 del 3 novembre 1986.
Approvato dal Consiglio comunale di Vernate nella seduta del 24 novembre 1986.
Approvato dal Dipartimento degli Interni il 14 maggio 1987.

Modifiche

Articoli: 11 cpv. e), 17, 18 Approvate dal Municipio di Vernate con risoluzione no. 244 del 26 aprile 2005.
Approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 7 giugno 2005.